



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Fax 095 7410717

C.F. 00453970873

Provincia di Catania
SETTORE URBANISTICA
SERVIZIO REPRESSIONE ABUSIVISMO EDILIZIO

ORDINANZA DIRIGENZIALE n° 146 Reg. Gen. Ord.

DEL 16 AGO 2017

e n° 21 Urb.ca

DEL 16 AGO 2017

Oggetto: **INGIUNZIONE DI DEMOLIZIONE, SOSPENSIONE E MESSA IN PRISTINO DI OPERE EDILI ESEGUITE IN ASSENZA DI CONCESSIONE EDILIZIA** (art. 31 D.P.R. 06/06/2001 N°380 ex art. 7 L. 28/02/1985 n. 47).

PROPRIETARIO RESPONSABILE DELL'ABUSO

Sig.

- **LO MONACO Rosa Rita**, nata a Catania il 22/05/1947, C.F.: LMN RRT 47E52 C351A e residente a San Giovanni La Punta (CT) in Via Alicudi n°4, in qualità di proprietaria;

UBICAZIONE OPERE ABUSIVE:

Via Alicudi n°4, già Via Puglia seconda n°4, piano primo (su terrazzo di copertura del piano terra);

ASSUNTORE DEI LAVORI:

non individuato in verbale

DIRETTORE DEI LAVORI:

non individuato in verbale

IL DIRIGENTE SERVIZIO REPRESSIONE ABUSIVISMO EDILIZIO

Vista la domanda di condono edilizio, presentata ai sensi della L.N. n°326/2003, prot. gen. n°19367 del 07/07/2004, ns. rif. **B/0208**, presentata a nome di **LO MONACO Rosa Rita**, nata a Catania il 22/05/1947 – C.F.: LMN RRT 47E52 C351A e residente a San Giovanni La Punta (CT) in **Via Alicudi n°4**, già Via Puglia seconda n°4, per le opere abusivamente realizzate in questa **Via Alicudi n°4**, già Via Puglia seconda n°4, consistenti: *“nella realizzazione di un vano nella terrazza di copertura”* in sopraelevazione ad un preesistente edificio a piano terra per civile abitazione (in catasto al foglio 8 particella 1439 sub.2);

Visto l'art. 31 comma 2 della legge 47/85 e s.m.i., il quale stabilisce che per poter conseguire la concessione edilizia in sanatoria, gli immobili devono essere ultimati per quanto concerne le istanze presentate ai sensi della legge n°47/85, alla data del 30/09/1983, quelle di cui alla legge n°724/94, entro il 31/12/1993, **mentre per quelle di cui alla legge n°326/2003, entro il 31/03/2003**, intendendo per ultimati gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura, ovvero, quanto alle opere interne agli edifici già esistenti e a quelle non destinate alla residenza, quando esse siano state completate funzionalmente;

Vista la nota prot. gen. n°16285 del 31/05/2016, di comunicazione di avvio del procedimento di diniego, la cui missiva risulta restituita il 07/07/2016 per compiuta giacenza, con la quale il Responsabile del procedimento e, con relazione istruttoria dell'Ufficio Tecnico prot. n°1687/U.T. del 23/11/2016, ha espresso il seguente parere:

“Trattasi della realizzazione di un vano sul terrazzo di copertura dell'immobile con copertura a tetto a due falde. Da un confronto dell'aerofotogrammetria aggiornata al mese di agosto 2003 in dotazione all'Ufficio, si evince che l'ampliamento a piano copertura dell'edificio preesistente, oggetto di condono ai sensi dell'art. 32 della legge n°326/03, non risulta individuato.

Considerato pertanto, che l'ampliamento a piano copertura in oggetto, presumibilmente, è stato realizzato successivamente al 31/03/2003 e ritenuta, ai sensi dell'art. 40, comma 1°, Legge 47/85, la dolosa infedeltà della relativa istanza, per la rilevanza delle omissioni e delle inesattezze riscontrate agli atti, in quanto le opere abusive non risultano ultimate in epoca precedente al 31/03/2003, dall'esame degli atti esistenti nel fascicolo, si esprime parere contrario al rilascio del Permesso di costruire in sanatoria”;

Preso atto che la Ditta non ha fatto pervenire osservazione nei termini di cui all'art. 11 della Legge Regionale n°10/91, così come introdotto dall'art. 23 della Legge Regionale n. 17/2004;

Visto l'atto di diniego n°25/2016, prot. gen. n°35227 del 29/11/2016, notificato alla proprietaria, ai sensi dell'art.140 c.p.c. in data 23/12/2016, il cui plico risulta restituito per compiuta giacenza il 30/01/2017, con il quale veniva denegato il rilascio della Concessione Edilizia in Sanatoria per le opere abusive meglio in epigrafe descritte, concernente la realizzazione di un vano nella terrazza di copertura, in sopraelevazione ad un preesistente edificio a piano terra per civile abitazione (in catasto al foglio 8 particella 1439 sub.2), ed ubicato in questa in questa **Via Alicudi n°4**, già Via Puglia seconda n°4, a piano primo (su terrazzo di copertura del piano terra), riferita all'istanza registrata al prot. gen n°19367 del 07/07/2004, ns. rif. **B/208**, presentata a nome di **LO MONACO Rosa Rita**, ritenuta ai sensi dell'art.40, comma 1°, L.47/85, la dolosa infedeltà della relativa istanza per la rilevanza delle omissioni e delle inesattezze riscontrate agli atti, in quanto le relative opere abusive non avevano i requisiti di sanabilità previsti dalla Legge n°326/2003, L. n°47/85 e L.R. n. 37/85 e s.m.i., **poiché non risultano ultimate in epoca precedente al 31 marzo 2003, presupposto essenziale per conseguire la concessione in sanatoria;**

Vista la nota prot. n°170/S.T./P.M. del 25/07/2017, del locale Comando Polizia Municipale Servizi Territoriali avente come oggetto: Informativa per opere edilizie abusive eseguite nell'immobile sito in questa via Alicudi n°4, di proprietà della sig.ra Lo Monaco Rosa Rita, nata a Catania il 22/05/1947 e residente in San Giovanni La Punta via Alicudi n°4, dalla quale si rileva testualmente: *“ ... omissis... L'abuso edilizio oggetto della citata sanatoria afferisce alla realizzazione di un vano di circa mq.30 e circa mc. 100, su parte di una terrazza quale copertura di un preesistente edificio a piano terra per civile abitazione completo in ogni sua parte, oggetto anch'esso di istanza di sanatoria ai sensi L. 47/85 prot. 13231 del 30/04/1986 rif. 1634, in testa alla stessa, non ancora esitata per mancato riscontro a richiesta di integrazione documentale. In particolare detto vano, costituito da un unico ambiente provvisto di ampie aperture vetrate e di soprastante copertura a tetto a due falde, sotto il profilo della destinazione figura ammobiliato ed utilizzato come soggiorno, ... omissis... per tale abuso sarebbe stata presentata istanza di condono ai sensi della L. 326/03, con prot. gen. 19367 del 07/07/2004, denegata con provvedimento n.25/2016 prot. gen. 35227 del 29/11/2016, in quanto la sua realizzazione sarebbe*

riconducibile ad epoca successiva al 31/03/2003, ... omissis ... ”;

Preso atto che l'aerofotogrammetria e conseguente ortofoto, aggiornate al mese di agosto 2003 in dotazione all'Ufficio, trasmessa dall'ARTA Sicilia è collaudata alla data dell'agosto 2003 dall'ing. Pietro Alfredo Scaffidi Abbate;

Considerato che le suddette opere sono state eseguite abusivamente, in assenza di idoneo titolo abilitativo, per cui occorre applicare le sanzioni previste dall'art. 31 del D.P.R. 380/01 c. 2 ovvero con l'ordine di demolizione delle stesse;

Vista la circoalre dell'ARTA n°3 del 28/05/2015, con la quale viene introdotta l'applicazione della sanzione prevista dal comma 4-bis, introdotto all'articolo 31 del DPR n°380/2001, con particolare riguardo alla “sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro” da comminarsi a carico del responsabile dell'abuso che risulti inadempiente, decorso il termine perentorio di novanta giorni dall'ingiunzione, stabilito per provvedere alla demolizione ed alla remissione in pristino dello stao dei luoghi;

Visto l'art. 7 della Legge 28/02/85 n° 47 così come sostituito dall'art.31 del D.P.R. 06/06/2001 n°380;

Visti gli atti d'ufficio, i vigenti strumenti urbanistici e le norme che disciplinano l'edificazione nelle aree interessate da detti lavori;

per i motivi meglio illustrati in epigrafe:

ORDINA

alla Sig.ra **LO MONACO Rosa Rita**, per come sopra meglio generalizzata, quale attuale proprietaria e responsabile dell'abuso, la **SOSPENSIONE** dei lavori e ingiunge a provvedere a propria cura e spese alla **DEMOLIZIONE**, delle opere edilizie abusive, meglio descritte in premessa, consistenti: “nella realizzazione di un vano nella terrazza di copertura” in sopraelevazione ad un preesistente edificio a piano terra per civile abitazione (in catasto al foglio 8 particella 1439 sub.2), sito in questa in questa Via **Alicudi n°4**, già Via Puglia seconda n°4, anch'esso oggetto di istanza di sanatoria ai sensi L. 47/85, prot. gen. n°13231 del 30/04/1986, ns. rif. 1634; tale vano oggetto di istanza di condono edilizio ai sensi della Legge n°326/03, prot. gen. n°19367 del 07/07/2004, ns. rif. **B/208**, occupa una superficie di circa mq. 30 e una volumetria di circa mc. 100, **in quanto le relative opere non risultano ultimate in epoca precedente al 31 marzo 2003, presupposto essenziale per conseguire la concessione in sanatoria**, nonché al ripristino dei luoghi entro il termine perentorio di giorni novanta (90) dalla notifica del presente provvedimento;

AVVERTE

Che, in caso di accertata inottemperanza al ripristino dei luoghi, dovrà essere pagata:

nelle more della definizione del regolamento tendente a definire l'esatta quantificazione della sanzione amministrativa pecuniaria, di cui alla predetta circolare ARTA n°3 del 28/05/2015, la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura minima pari ad €. **2.000,00** (euro duemila/00) da corrispondere a mezzo di versamento sul c/c postale n°62720685, ovvero versamento IBAN IT040076011690000062720685, intestato alla Tesoreria Comunale di San Giovanni La Punta, entro dieci giorni successivi all'avvenuta decorrenza del termine perentorio di giorni novanta (90) dalla notifica del presente provvedimento.

Che non ottemperando al pagamento della sanzione entro il sopra assegnato termine saranno applicate le maggiori e più gravi sanzioni di legge, altresì la riscossione coattiva e l'immediata iscrizione a ruolo delle predette somme maggiorate con le sanzioni sopra indicate, nonché con le relative spese di istruttoria e segreteria.

AVVERTE


- Che l'accertata inottemperanza, notificata alla ditta interessata, costituirà titolo per la gratuita immissione in possesso delle opere e dell'area di sedime dell' abuso sopra descritto al punto 2, con le modalità e procedure di cui all'art. 7 della legge 47/85, così come sostituito dall'art. 31 del D.P.R. 06/06/2001 n°380, al patrimonio indisponibile del Comune di San Giovanni La Punta, che provvederà alla loro demolizione e ripristino dei luoghi con rivalsa delle conseguenti spese a carico della sopra individuata ditta responsabile inadempiente.
- Che, nel caso sia stato effettuato il sequestro penale delle suddette opere abusive, prima di eseguire la demolizione, dovrà provvedersi alla richiesta ed ottenimento del provvedimento di dissequestro da parte del Giudice Penale.

DISPONE

- La presente ordinanza, da registrarsi, numerarsi e collazionarsi, presso la Segreteria Generale, per gli adempimenti previsti dall'art. 7 comma settimo della legge n°47/85, così come sostituito dall'art. 31 comma settimo del D.P.R. 06/06/2001 n°380, il Settore Urbanistica di questo Comune procederà, decorsi i tempi assegnati al recupero delle somme di cui alla sanzione pecuniaria, maggiorata degli interessi maturati per more e ogni altra relativa spesa sostenuta e gravante, nei modi e nei termini previsti dall'art. 12 del D.Lgs. 504/92.
- La pubblicazione del presente provvedimento all'albo Pretorio comunale, la notifica ai responsabili dell'abuso ai sensi dell'art. 6 della legge n°47/85 così come sostituito dall'art. 29 del D.P.R. del 06/06/01 n. 380.
- La trasmissione di copia della presente alla Procura della Repubblica di Catania, all'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente di Palermo, all'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette, all'Agenzia delle Entrate di Catania, all'Ufficio del Genio Civile di Catania, alla Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Catania, alle Aziende o Consorzi che erogano servizio idrico quali Sidra S.p.A. ed Acoset S.p.A., al Servizio Elettrico Nazionale, alla TELECOM ITALIA.
- La trasmissione all'Ufficio sanatoria edilizia di questo Ente.
- La trasmissione al locale Comando di Polizia Municipale incaricato, per gli effetti della presente, della comunicazione delle risultanze di verifica sull'ottemperanza decorso il termine soprassegnato dall'avvenuta notifica ai responsabili.
- Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica della presente.


San Giovanni La Punta, li **16 AGO. 2017**

IL TECNICO ISTRUTTORE
(Geom. M. Calvagno)





IL FUNZIONARIO DIRIGENTE
(Dott. M. Maccarrone)



RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto _____, Messo Notificatore, del
Comune di San Giovanni la Punta, ho notificato il presente atto al
Sig. _____ in _____
_____ n. _____ consegnandone copia a mani a _____

San Giovanni la Punta, li _____

Il Messo Notificatore
